



ISTITUTO COMPRENSIVO "LUIGI EINAUDI" - DOGLIANI

Via Ghigliano, 38 - 12063 DOGLIANI (CN)

tel. 0173 70253 fax 0173 70212

e-mail cnic846008@pec.istruzione.it - cnic846008@istruzione.it - www.icdogliani.edu.it

C.F. 93034210042 – C.U. UFRWEN

Decreto n. 1093

Dogliani, 22 aprile 2022

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

- VISTO** il D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165;
- VISTO** il decreto legge 12 luglio 2018 n. 87, così come modificato dalla Legge 20 Dicembre 2019 n.159, ed in particolare l'Art. 4 "Disposizioni in materia di contenzioso concernente il personale docente e per la copertura di posti vacanti e disponibili nella scuola dell'Infanzia e nella scuola Primaria";
- VISTI** i provvedimenti dell'Ufficio Scolastico Territoriale di Cuneo che, in esecuzione dell'ordinanza del Consiglio di Stato – Sezione Sesta - n. **1457/2016**, emessa nel giudizio REG. RIC. n. **621/2016** per la riforma dell'ordinanza cautelare del TAR Lazio – Sezione Terza Bis – n. 4994/2015 REG. RIC. n. 10468/2015, hanno disposto l'inserimento della ricorrente **VIVONA ANTONELLA (C.F. VVNNNL80A59D7420)** nella terza fascia delle Graduatorie ad Esaurimento (GAE) valide per la provincia di Cuneo per la scuola Primaria, in ragione del possesso del titolo abilitante costituito dal diploma magistrale conseguito entro l'anno scolastico 2001/2002;
- TENUTO CONTO** che il predetto inserimento nelle graduatorie provinciali ad esaurimento era stato disposto con espressa riserva di procedere all'immediato depennamento della ricorrente dalle graduatorie di pertinenza, nel caso in cui la trattazione di merito fosse stata favorevole all'Amministrazione;
- VISTO** l'atto dell'UST di Cuneo prot. n. 6812/67 del 10/09/2016 di individuazione dalle GAE per l'immissione in ruolo **con riserva** di **VIVONA ANTONELLA** nella Scuola Primaria con decorrenza dall'a.s. 2016/2017;
- VISTO** il contratto individuale di lavoro a tempo indeterminato prot. n. 3620/VII.2 del 15/09/2016 stipulato tra il Dirigente dell'Istituto Comprensivo di Mondovì 2 (CNIC85900A) e **VIVONA ANTONELLA (19/01/1980)** in qualità di docente per la scuola Primaria con decorrenza dall'a.s. 2016/2017;
- VISTA** la **Sentenza del TAR Lazio – Sezione Terza Bis – n. 3501/2022** n. 10468/2015 REG. RIC. pubblicata in data 28/03/2022, con la quale il suddetto organo, definitivamente pronunciandosi sul ricorso e sui motivi aggiunti, in parte li dichiara improcedibili, in parte li respinge, ordinando che la sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa;
- VISTO** il provvedimento dell'UST di Cuneo prot. n. 2969 del 21/04/2022 con il quale è stato disposto il depennamento con effetto retroattivo dalle GAE della Scuola Primaria di **VIVONA ANTONELLA** con conseguente revoca del contratto a tempo indeterminato già conferito con riserva di giudizio definitivo;
- RITENUTO** di dover dare esecuzione ai suindicati provvedimenti;

DECRETA

l'annullamento del contratto individuale di lavoro a tempo indeterminato prot. n. 3620/VII.2 del 15/09/2016 stipulato tra il Dirigente dell'Istituto Comprensivo di Mondovì 2 (CNIC85900A) e **VIVONA ANTONELLA** in qualità di docente per la scuola Primaria con decorrenza dall'a.s. 2016/2017.

Il servizio prestato dal 15/09/2016 (data di decorrenza economica del contratto) al 31/08/2017 è valido agli effetti giuridici ed economici come **rapporto di lavoro a tempo determinato**.

Avverso il presente provvedimento potranno essere esperiti i rimedi giurisdizionali ed amministrativi previsti dall'ordinamento.

Il Dirigente Scolastico
(Elena Sardo)